



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **16 MAR. 2018** Protocollo N° *102191* Class: *E.760.00.1* Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: **Protocollo interregionale per le movimentazioni di suini verso territori in Allegato II alla Decisione 2008/185/CE.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte e Umbria

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
D.G.S.A.F.V. Ufficio III

Alle Associazioni di categoria del settore
suinicolo

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSve

Si trasmette, in allegato alla presente, il protocollo interregionale per le movimentazioni di suini verso territori in Allegato II alla Decisione 2008/185/CE, concordato tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto nel corso di una riunione svoltasi presso i Servizi Veterinari della Regione Lombardia lo scorso 7 febbraio 2018.

Distinti saluti.

GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE
SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

Il Coordinatore

- Dott. Michele Brichese -

MB/If
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO TERRITORI IN ALLEGATO II (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia)

A) SUINI DA RIPRODUZIONE

I suini devono **provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'Allegato I** (alla Decisione 2008/185); attualmente l'unico territorio nazionale in Allegato I è la provincia di Bolzano;

oppure:

1. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della Malattia di Aujeszky (MA) deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
2. nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
3. per la movimentazione di suini verso allevamenti della Regione Friuli Venezia Giulia gli animali non devono essere vaccinati;
4. i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 %:

Classe consistenza	Numerosità animali da campionare
< = 50	tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

5. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno 90 giorni.

A.1) SCROFETTE DA RIPRODUZIONE (INFERIORI 30 GG DI ETA')

Oltre a quanto previsto al precedente punto 1:

- L'azienda di origine, oltre ad essere accreditata, deve avere un piano di mantenimento della qualifica e deve essere sottoposta ai controlli di cui al precedente punto 4;
- Non devono essere presenti aziende sieropositive/sede di focolaio, nell'arco di 5 km;
- A destino gli animali devono essere posti in QUARANTENA, prima di essere inseriti nell'allevamento, deve essere effettuato un prelievo, su tutti i suini della partita.

A.2) MOVIMENTAZIONE SUINI DA RIPRODUZIONE DA SITI 2

I suini devono essere stati introdotti nel sito 2 nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera A.1 ed inoltre prima della movimentazione devono essere testati con un campionamento in grado di individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95 %:

Il rispetto delle condizioni, di cui al punto A, deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura "sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 3, comma 3 e i suini/azienda sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data.....".

B) SUINI DA INGRASSO

I suini devono provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'Allegato I (alla Decisione 2008/185); attualmente l'unico territorio nazionale in Allegato I è la provincia di Bolzano;

oppure:

1. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
2. un'indagine sierologica per l'individuazione della MA, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95%:

Classe consistenza	Numerosità animali da campionare
< = 50	tutti
50-65	48-58
56-75	60-65
76-90	65-73
91-100	75

3. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui al punto 2.

B.1) MOVIMENTAZIONE SUINI DA INGRASSO DA SITI 2

Se i suini provengono da scrofaie situate nella medesima regione del sito 2, le movimentazioni avvengono a condizione che la scrofaia (azienda di origine) garantisca le condizioni di cui ai punti 1 e 2, lettera B.

Nel caso in cui il sito 2 sia situato in una Regione diversa da quella dove ha sede la scrofaia, oltre al fatto che la scrofaia debba garantire le condizioni di cui ai punti 1 e 2, lettera B, i suinetti devono essere testati con un campionamento in grado di individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95 %.

Il rispetto delle condizioni, di cui al punto B, deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura "sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 4, comma 3 e i suini/azienda sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data.....".